

Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso

Conclusa a Vienna il 15 novembre 1972

Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 1973²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 1° aprile 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 27 giugno 1975

(Stato 31 ottobre 2006)

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Desiderosi di agevolare il commercio internazionale di lavori di metalli preziosi pur garantendo la protezione del consumatore giustificata per la natura speciale di detti lavori,

hanno convenuto quanto segue:

I Portata e applicazione

Art. 1

1. Le disposizioni legali di uno Stato contraente prescriventi per i lavori in metallo prezioso il controllo e la punzonatura ufficiale da parte di un'istanza autorizzata attestante che le prove effettuate sono risultate soddisfacenti o prescrivente che detti lavori siano provvisti del punzone indicante il responsabile, il genere del metallo o il tipo, sono considerati osservate per quanto concerne i lavori di metallo prezioso importati dal territorio di uno Stato contraente se tali lavori sono stati controllati e punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
2. Uno Stato contraente d'importazione non esige per i lavori controllati e punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione alcun nuovo controllo o nuova punzonatura del tipo di quelli menzionati al paragrafo 1 a meno che non si tratti di una prova saltuaria giusta l'articolo 6.
3. Nessuna disposizione della presente convenzione obbliga uno Stato contraente ad autorizzare l'importazione o la vendita di lavori in metallo prezioso che non soddisfino i requisiti minimi nazionali. Inoltre, nessuna disposizione della presente convenzione obbliga uno Stato contraente che ammetta l'argento al titolo di 800 ad autorizzare l'importazione o la vendita di lavori in argento bollati al titolo di 830.

RU 1975 1013; FF 1973 I 1167

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1975 1012

Art. 2

Giusta la presente convenzione s'intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in argento, in oro, in platino o in leghe di questi metalli come sono definiti nell'allegato I.

Art. 3

1. Per esse ammessi al beneficio delle disposizioni dell'articolo 1, i lavori in metallo prezioso devono essere:

- a) sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5;
- b) controllati dall'Ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto secondo le norme e le procedure stabilite negli allegati I e II;
- c) provvisti di punzoni prescritti nell'allegato II, compreso il Punzone Comune descritto al paragrafo 8 di detto allegato.

2. Non beneficiano delle disposizioni dell'articolo 1 i lavori in metallo prezioso un cui punzone, apposto conformemente all'allegato II, sia stato modificato o cancellato.

Art. 4

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all'articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.

II Controllo e sanzioni**Art. 5**

1. Ciascuno Stato contraente designa uno o più uffici di controllo dei metalli preziosi i quali saranno gli unici stabilimenti del proprio territorio autorizzati ad effettuare il controllo dei lavori in metallo prezioso previsto giusta la presente convenzione e ad apporvi il proprio punzone di controllo e il Punzone Comune.

2. Ciascuno Stato contraente notifica allo Stato depositario gli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti e da esso designati, i loro punzoni di controllo e, all'occorrenza, la revoca dell'autorizzazione rilasciata a qualsiasi ufficio designato precedentemente. Lo Stato depositario ne fa immediatamente notifica a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 6

Le disposizioni della presente convenzione non infirmano la facoltà di uno Stato contraente di effettuare prove saltuarie su lavori in metallo prezioso recanti i punzoni previsti nella presente convenzione. Tali prove non devono essere effettuate in modo da intralciare indebitamente l'importazione o la vendita di articoli di metallo prezioso punzonati conformemente alle disposizioni della convenzione.

Art. 7

Con la presente convenzione, gli Stati contraenti autorizzano lo Stato depositario a registrare il Punzone Comune in qualità di punzone nazionale di ciascun Stato contraente presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Lo Stato depositario procede alla stessa stregua riguardo a uno Stato contraente per il quale la presente convenzione entra in vigore in data successiva o, se del caso, riguardo a uno Stato aderente.

Art. 8

1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzione, qualsiasi contraffazione o qualsiasi uso abusivo del Punzone Comune previsto nella presente convenzione o e i punzoni degli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti, per i quali è stata fatta notificazione conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 5, come anche per qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del punzone di responsabilità, dopo che sia stata apposto il Punzone Comune.

2. Ciascuno Stato contraente apre il perseguimento, in applicazione di detta legislazione, quanto una prova sufficiente è accertata o portata a conoscenza da parte di uno Stato contraente riguardante la contraffazione o l'uso abusivo del Punzone Comune o di punzoni degli uffici di controllo riconosciuti o ancora la modificazione non autorizzata recata al lavoro o la modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del punzone di responsabilità dopo che sia stato apposto il Punzone Comune. Ove appare più adeguato, possono essere prese delle misure pertinenti.

Art. 9

1. Se uno Stato contraente d'importazione o uno degli uffici di controllo dei metalli preziosi ha motivo di ritenere che un ufficio di controllo dei metalli preziosi di uno Stato contraente d'esportazione abbia posto il Punzone Comune senza conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente convenzione, l'ufficio di controllo autorizzato ad apporre i punzoni è immediatamente consultato e deve prestare senza indugio tutta l'assistenza necessaria al fine di un'indagine sul caso. Se è impossibile trovare un accordo soddisfacente, l'una o l'altra parte può sottoporre il caso al Comitato permanente mediante notificazione rivolta al presidente. All'occorrenza il Comitato permanente si riunisce su convocazione del presidente il più tardi dopo un mese dal ricevimento di detta notificazione.

2. Se un caso è portato davanti al Comitato permanente in virtù del paragrafo 1 dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di essere udite, detto Comitato può presentare raccomandazioni sui provvedimenti adeguati da prendersi.

3. Se, entro un termine congruo, non è stata osservata una raccomandazione giusta il paragrafo 2, oppure se il Comitato permanente non ha potuto adottare una raccomandazione, lo Stato contraente d'importazione può introdurre misure supplementari di vigilanza giudicate necessarie riguardo ai lavori in metallo prezioso punzonati dall'ufficio di controllo di cui si tratta e importati sul suo territorio; egli ha parimente il diritto di non ammettere temporaneamente siffatti lavori. Queste misure sono notificate immediatamente agli altri Stati contraenti e devono essere rivedute periodicamente dal Comitato permanente.

4. Se esistono prove di impiego abusivo, ripetuto e grave del Punzone Comune, lo Stato contraente d'importazione può temporaneamente rifiutare di accettare lavori recanti il punzone di controllo dell'ufficio in causa, siano detti lavori controllati, punzonati o no, conformemente alla presente convenzione. In siffatto caso, lo Stato contraente d'importazione avvisa immediatamente tutti gli altri Stati contraenti; il Comitato permanente si riunirà entro un mese per esaminare il problema.

III Comitato permanente e emendamenti

Art. 10

1. Con la presente convenzione è istituito un Comitato permanente nel quale ciascuno Stato è rappresentato e dispone di un voto.

2. Il Comitato permanente ha le attribuzioni seguenti:

studio e revisione dell'applicazione della convenzione;

promovimento della cooperazione tecnica ed amministrativa fra gli Stati contraenti nel campo inerente alla presente convenzione;

studio di provvedimento consenzienti di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle disposizioni della presente convenzione; promovimento di un'adeguata protezione dei punzoni contro la contraffazione e l'uso abusivo;

elaborazione di raccomandazioni in merito ai casi sottoposti in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9 o per la composizione di qualsiasi controversia intervenuta nell'applicazione della presente convenzione e sottoposta al Comitato permanente;

esame inteso ad accertare se i dispositivi di uno Stato che desidera aderire alla presente Convenzione soddisfano alle esigenze della stessa e dei suoi allegati e presentazione di un rapporto in merito, all'attenzione degli Stati contraenti.³

3. Il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione. Esso si riunisce almeno una volta all'anno. La prima riunione

³ Ultimo par. introdotto dall'emendamento adottato il 18 mag. 1988, in vigore dal 16 ago. 1993 (RU 1993 3118).

avviene su convocazione dello Stato depositario, il più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

4. Il Comitato permanente può presentare raccomandazioni riguardanti qualsiasi problema in rapporto con l'attuazione della presente convenzione oppure fare proposte d'emendamento della stessa o dei suoi allegati. Tali raccomandazioni o proposte sono trasmesse allo Stato depositario che ne dà notificazione a tutti gli Stati contraenti.

Art. 11

1. Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta d'emendamento degli allegati alla Convenzione, ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti e invita i loro governi ad approvare entro un termine di quattro mesi l'emendamento proposto. Tale approvazione può essere condizionale onde possa essere soddisfatto alle esigenze costituzionali nazionali.

2. Salvo risposta negativa ricevuta da un governo di uno Stato contraente entro il termine dato al paragrafo 1, l'emendamento agli allegati entrerà in vigore sei mesi dopo la scadenza di detto termine a meno che sia stata prevista una data successiva d'entrata in vigore e con la riserva che le condizioni d'approvazione abituali cui si riferisce il paragrafo 1 siano state adempiute in ogni caso. Lo Stato depositario notifica a tutti gli Stati contraenti l'entrata in vigore dell'emendamento e la data applicabile.

3. Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta d'emendamento di articoli della Convenzione o, da uno Stato contraente, una proposta d'emendamento della convenzione o dei suoi allegati, sottopone tali proposte all'accettazione di tutti gli Stati contraenti.

4. Se, entro tre mesi a contare dalla data in cui una proposta d'emendamento è stata sottoposta conformemente al paragrafo 3, uno Stato contraente chiede l'apertura di negoziati su detta proposta, lo Stato depositario prende le disposizioni necessarie.

5. Con riserva dell'accettazione da parte degli Stati contraenti un emendamento alla presente convenzione o ai suoi allegati, proposto conformemente al paragrafo 3, entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo strumento d'accettazione salvo se nell'emendamento stesso è prevista un'altra data. Gli strumenti d'accettazione sono depositati presso lo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti.

IV Disposizioni finali

Art. 12⁴

1. Qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento adottato il 18 mag. 1988, in vigore dal 16 ago. 1993 (RU 1993 3118).

partecipante allo statuto della Corte internazionale di giustizia che disponga dei dispositivi per il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso necessari per conformarsi alle esigenze della presente Convenzione e dei suoi allegati può aderirvi, su invito degli Stati contraenti che sarà trasmesso dal Governo depositario.

2. I Governi degli Stati contraenti, per decidere di invitare uno Stato ad aderire, si fondano essenzialmente sul rapporto menzionato nel paragrafo 2 dell'articolo 10.

3. Lo stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando lo strumento d'adesione presso lo Stato depositario che ne dà notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione esplica i suoi effetti tre mesi dopo il deposito di questo strumento.

Art. 13

Il Regno di Danimarca e la Repubblica d'Islanda che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione vi possono aderire depositando lo strumento d'adesione presso lo Stato depositario. L'adesione diviene effettiva due mesi dopo la data del deposito di detto strumento ma non prima che sia trascorso il periodo di quattro mesi menzionato al paragrafo 2, dell'articolo 16.

Art. 14

1. Il governo di ogni Stato firmatario o aderente può, all'atto del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione o successivamente in qualsiasi momento, presentare una dichiarazione scritta allo Stato depositario secondo cui la presente convenzione s'applica a tutti o parte dei territori designati in detta dichiarazione per quali esso si cura dei rapporti esterni. Siffatta dichiarazione è comunicata dallo Stato depositario ai governi di tutti gli altri Stati contraenti.

2. Se detta dichiarazione è fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore per quanto concerne detti territori alla stessa data in cui la convenzione entra in vigore per lo Stato che ha presentato la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la convenzione entra in vigore per questi territori tre mesi dopo ricevimento della dichiarazione da parte dello Stato depositario.

3. L'applicazione della presente convenzione a tutti o parte dei territori di cui si tratta può essere disdetta dal governo dello Stato che ha presentato la dichiarazione menzionata al paragrafo 1 mediante un preavviso scritto di tre mesi inoltrato allo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Ciascuno Stato contraente può ritirarsi dalla presente convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario che ne trasmette la notificazione a tutti gli Stati contraenti oppure conformandosi ad altre condizioni convenute dagli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente s'impegna, in caso di ritiro dalla convenzione, di cessare, a ritiro avvenuto, qualsiasi utilizzazione del Punzone Comune.

Art. 16

1. La presente convenzione deve essere ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione vanno depositati presso lo Stato depositario che ne fa notifica a tutti gli altri Stati firmatari.
2. La presente convenzione entra in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione. Riguardo qualsiasi altro Stato firmatario che deponesse il proprio strumento di ratificazione ulteriormente, la presente convenzione entra in vigore due mesi dopo la data del deposito ma non prima la scadenza del periodo di quattro mesi surriferito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna il 15 novembre 1972, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un unico esemplare depositato presso il governo della Svezia che ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

(Si omettono le firme)

Definizione ed esigenze tecniche

1. Sono considerati lavori di metallo prezioso giusta la presente convenzione i lavori interamente o parzialmente in oro, in argento, in platino o in leghe di questi metalli e che comportano tutte le loro parti metalliche a esclusione:

- a) dei lavori composti di una lega il cui titolo è inferiore a 375 per l'oro, 800 per l'argento e 950 per il platino;
- b) parti di lavori o di prodotti semilavorati incompleti;
- c) di materie prime, comprese le verghe, le piastre, i fogli, le lame, le bacchette, i fili, i nastri e i tubi.

Titoli

2. Giusta la presente convenzione sono riconosciuti i titoli seguenti:

- a) 750,585 e 375 per l'oro,
- b) 925,830 e 800 per l'argento,
- c) 950 per il platino.

3. Il «titolo» è la proporzione in peso d'oro fine, d'argento fine o di platino fine contenuto in 1000 parti di una lega.

4. Se il titolo di un lavoro di metallo prezioso è superiore a uno dei titoli enumerati al paragrafo 2, il lavoro è giudicato, giusta la presente convenzione, del titolo immediatamente inferiore indicato a detto paragrafo.

5. Nessuna parte di un lavoro di metallo prezioso può essere di titolo inferiore a quello del lavoro, ad eccezione della saldatura e delle parti ammesse in virtù dei paragrafi 7 a 14.

Uso della saldatura

6. I titoli ammessi per le saldature sono i seguenti:

- a) *Oro*. La saldatura dei lavori d'oro dev'essere allo stesso titolo di detti lavori, con riserva delle eccezioni seguenti:

Per i lavori d'oro in filigrana e le scatole d'orologi, del titolo di 750, la saldatura conterrà almeno 740 millesimi d'oro.

Per i lavori in oro bianco del titolo di 750, la saldatura conterrà almeno 585 millesimi d'oro.

- b) *Argento*. La saldatura per l'argento 925 conterrà almeno 650 millesimi d'argento. La saldatura per l'argento 800 e 830 conterrà almeno 550 millesimi d'argento.

⁵ Aggiornato giusta le mod. entrate in vigore il 14 lug. 1980 (RU 1980 658, 1989 1426) e la mod. adottata il 24 nov. 1988, in vigore dal 13 dic. 1989 (RU 1993 2338).

- c) *Platino*. La saldatura per il platino conterrà almeno 995 millesimi d'oro, d'argento, di platino o di palladio.

La saldatura dal titolo inferiore a quello del lavoro è utilizzata soltanto nella quantità necessaria alla saldatura. Essa non dev'essere impiegata per consolidare, appesantire o riempire un lavoro.

Uso di parti in metallo comune

7. I lavori di metallo prezioso non devono comportare parti in metallo comune salvo le eccezioni seguenti:

- a) meccanismi di portamine, movimenti d'orologeria, meccanismi interni di accendisigari e meccanismi analoghi nei quali l'uso del metallo prezioso non è adeguato per motivi d'ordine tecnico;
- b) lame di coltello e parti di stappatori, cavatappi e oggetti analoghi che, per ragioni d'ordine tecnico, non possono essere confezionati in metallo prezioso;
- c) molle;
- d) coppiglie di cerniere d'argento;
- e) spille di fermagli d'argento.

8. Le parti metalliche comuni ammesse giusta il paragrafo 7 a), c), d) ed e) non devono essere saldate al metallo prezioso.

9. Le parti metalliche comuni devono recare la dicitura «METAL» o una designazione specifica del metallo; ove tale marcatura fosse irrealizzabile, le parti di cui si tratta devono essere facilmente distinguibili, per il colore, dal metallo prezioso. Tale esigenza non s'applica ai movimenti d'orologeria. Il metallo comune non dev'essere usato semplicemente per consolidare, appesantire o riempire un lavoro.

Uso di materie non metalliche

10. L'uso di parti non metalliche è autorizzato a condizioni che quest'ultime si distinguino chiaramente dal metallo prezioso; tali materie non devono essere placate o colorate in modo da assomigliare al metallo prezioso e saranno nettamente visibili. La riempitura di manichi di coltello, di forchette o di cucchiai con materie non metalliche è parimente autorizzata a condizioni che tali materie siano utilizzate soltanto nella quantità necessaria per fissare il manico.

Uso di parecchi metalli preziosi nel medesimo lavoro

11. È vietato usare diversi metalli preziosi nel medesimo lavoro salvo nei casi seguenti:

- a) le parti in oro del titolo minimo 750 sono ammesse per i lavori nei quali il peso delle parti in platino rappresenta oltre il 50 per cento del peso di tutte le parti metalliche a condizione che le parti in oro e in platino si distinguano con il rispettivo colore e che tali lavori siano contrassegnati col titolo del platino sulla parte platino mediante i punzoni specificati al paragrafo 5 dell'allegato II, la parte oro essendo contrassegnata unicamente mediante il punzone comune. Ciononostante non si fa obbligo ad uno Stato contraente,

la cui legislazione non ammette la punzonatura di lavori di questo genere, di accettarne l'importazione o la vendita;

- b) le parti di platino sono ammesse per i lavori nei quali i pesi delle parti in oro rappresentano più del 50 per cento del peso di tutte le parti metalliche a condizione che tali lavori siano contrassegnati col titolo dell'oro sulla parte oro mediante i punzoni specificati al paragrafo 5 dell'allegato II;
- c) le parti in oro e/o in platino sono ammesse per i lavori nei quali il peso delle parti in argento rappresenta oltre il 50 per cento del peso di tutte le parti metalliche a condizione che tali lavori siano contrassegnati col titolo in argento sulla parte in argento mediante i punzoni specificati nel paragrafo 5 dell'allegato II;
- d) se, per motivi tecnici, piccole parti mobili, come i ganci di chiusura, non possono essere confezionate con il medesimo metallo componente il lavoro, è ammesso l'impiego di metallo prezioso meno nobile a condizione che quest'ultimo rechi una designazione specifica, scolpita o incisa.

12. È permesso d'applicare uno strato d'oro sui lavori in argento a condizione che l'opera sia marcata con il titolo dell'argento. È permesso di applicare uno strato di rodium sui lavori in oro bianco, argento o platino, a condizione che il lavoro sia contrassegnato rispettivamente col titolo dell'oro, dell'argento o del platino.

13. È vietato applicare a lavori di metallo prezioso strati intermediari o strati di superficie di altri metalli diversi da quelli autorizzati nel paragrafo 12.

14. Le parti in platino cui si riferisce il paragrafo 11 a), quelle in oro o in platino cui si riferisce il paragrafo 11 b), le parti in metallo prezioso meno nobile cui si riferisce il paragrafo 11 c) e gli strati d'oro applicati giusta il paragrafo 12 devono avere un titolo non inferiore ai minimi stabiliti al paragrafo 2.

Controllo effettuato dagli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti

1. Gli uffici riconosciuti di controllo dei metalli preziosi esaminano se i lavori in metallo prezioso presentati per l'apposizione del Punzone Comune risultano rispondenti alle condizioni dell'allegato I alla presente convenzione.

Metodi d'analisi

2. Per la prova dei lavori in metallo prezioso l'ufficio di controllo riconosciuto impiega uno dei metodi d'analisi seguenti:

Oro: cupellazione

Argento: Gay-Lussac o
Volhard o
potenziometria

Platino: gravimetria (cloroplatino d'ammonio) o
assorbimento atomico o
spettrografia o
spettrofotometria.

3. Il numero delle prove prelevate e delle analisi dev'essere sufficiente per consentire all'ufficio di controllo di accertarsi che tutte le parti di tutti i lavori verificati risultano soddisfacenti ai titoli richiesti.

4. Non è ammessa nessuna tolleranza al di sotto del titolo indicato. L'Ufficio riconosciuto di controllo può nondimeno accertare risultati di prove che dimostrino scarti rientranti entro i limiti di precisione ammessi per i metodi di prova riconosciuti.

Punzonatura

5. Sono apposti i marchi seguenti:

- a) un punzone registrato di responsabilità, conforme alla descrizione recata al paragrafo 7;
- b) il numero in cifre arabe indicante il titolo del lavoro in millesimi;
- c) il punzone dell'Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi;
- d) il Punzone Comune così come descritto al paragrafo 8.

I marchi a) e b) sono scolpiti o fusi sul lavoro.

I marchi c) e d) sono scolpiti.

6. Se un lavoro è costituito di parecchie parti delle quali l'una o più sono articolati o facilmente staccabili dal corpo del lavoro, i marchi suindicati sono apposti unicamente sulla parte principale. In tal caso, l'ufficio di controllo, appone, per quanto possibile, il Punzone Comune sulle altre parti.


7. Il punzone di responsabilità cui si riferisce il paragrafo 5 a) riproduce il nome del responsabile o un'abbreviazione di quest'ultimo o un suo simbolo che sarà iscritto al registro ufficiale dello Stato contraente o presso uno dei sei uffici di controllo riconosciuti sul territorio del quale è controllato il lavoro di cui si tratta.

8. Il Punzone Comune reca in rilievo su fondo lineare l'immagine di una bilancia e l'indicazione del titolo del lavoro in cifre arabe e in millesimi, il tutto in un quadro indicante la natura del metallo prezioso nel modo seguente:


– per i lavori d'oro:



– per i lavori d'argento:



– per i lavori di platino:



Nell'appendice sono prodotti i modelli del Punzone Comune.

9. Se l'ufficio di controllo riconosciuto accerta che il lavoro risponde alle disposizioni dell'allegato I della presente convenzione può contrassegnarlo del proprio punzone di controllo e del Punzone Comune. Se appone il punzone comune, l'ufficio di controllo riconosciuto si accerta, prima di restituire il lavoro, che quest'ultimo reca tutte le marche, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6. Per quanto possibile, tutti i punzoni sono apposti vicine gli uni con gli altri.

Modelli del punzone comune

Per le opere in oro al titolo di 750



Per le opere d'argento al titolo di 925



Per le opere di platino al titolo di 950



Campo d'applicazione il 12 settembre 2006⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	12 febbraio	1974	27 giugno	1975
Danimarca	17 novembre	1987 A	17 gennaio	1988
Finlandia	9 gennaio	1975	27 giugno	1975
Irlanda	8 agosto	1983 A	8 novembre	1983
Israele	1° marzo	2005 A	1° giugno	2005
Lettonia	29 aprile	2004 A	29 luglio	2004
Lituania	4 maggio	2004 A	4 agosto	2004
Norvegia	1° luglio	1983	1° settembre	1983
Paesi Bassi ^a	16 aprile	1999 A	16 luglio	1999
Polonia	22 agosto	2005 A	22 novembre	2005
Portogallo	6 luglio	1982	6 settembre	1982
Regno Unito	1° aprile	1976	1° giugno	1976
Repubblica Ceca	2 agosto	1994 A	2 novembre	1994
Svezia	27 febbraio	1975	27 giugno	1975
Svizzera	1° aprile	1974	27 giugno	1975
Ungheria	1° dicembre	2005 A	1° marzo	2006

^a La Conv. si applica unicamente al Regno in Europa.

⁶ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).